



Kinder- und Jugendanwaltschaft
Garante per l'infanzia e l'adolescenza
Garant per la nfanzia y l'adolescënza



ASSB·BSB
Azienda Servizi Sociali di Bolzano
Betrieb für Sozialdienste Bozen

Tutela volontaria: FAQ - Frequently Asked Questions

La legge statale n. 47 del 7 aprile 2017 ha stabilito che le e i Garanti per l'infanzia e l'adolescenza delle varie regioni d'Italia e delle Province autonome di Trento e Bolzano sono competenti per la selezione e la formazione, che per essere completa deve essere continuativa nel tempo, delle tutrici e dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati. In Alto Adige, tenuto conto dell'importanza del ruolo della tutrice e del tutore e della particolare vulnerabilità dei minori stranieri non accompagnati, l'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza si occupa anche dell'accompagnamento di tutrici e tutori nello svolgimento delle loro funzioni ed è un punto di riferimento per loro. L'Ufficio della Garante organizza quindi non solo il corso base per diventare tutrici e tutori, ma anche il corso di aggiornamento psicologico, nonché incontri di monitoraggio ai quali possono partecipare tutti coloro che hanno presenziato al corso base, sia che siano diventati tutrici o tutori sia che non abbiano ancora preso tale decisione.

Per questi motivi nasce il documento "Tutela volontaria: FAQ – Frequently Asked Questions", indirizzato sia ad aspiranti tutrici e tutori volontari, in quanto racchiude i temi con i quali più spesso tali figure si confrontano e le domande che i minori stessi pongono più di frequente, sia per chi già svolge la funzione di tutrice o tutore, per richiamare alla memoria alcuni dettagli di tale istituto.

Si ringrazia il SIS – Servizio Integrazione Sociale dell'Azienda Servizi Sociali di Bolzano per la collaborazione.

Estate 2023

Avv. dott.ssa Daniela Höller
Garante per l'infanzia e l'adolescenza dell'Alto Adige



Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsej dla Provinzia autonoma de Bulsan

Kinder- und Jugendanwaltschaft
39100 Bozen | Cavourstraße 23/c
Garante per l'infanzia e l'adolescenza
39100 Bolzano | Via Cavour, 23/c

Tel. 0471 946 050
info@kinder-jugendanwaltschaft-bz.org
info@garanteinfanzia-adolescenza-bz.org
www.kinder-jugendanwaltschaft-bz.org
www.garanteinfanzia-adolescenza-bz.org



Chi sono i minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia?

Per minore straniero non accompagnato si intende il “minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato [...], privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano” (art. 2 Legge n. 47 del 7 aprile 2017).

Gli adulti che secondo l'ordinamento italiano possono essere legalmente responsabili per un minore sono i parenti entro il quarto grado.

Quali sono i diritti di ogni MSNA?

Il minore straniero non accompagnato, anche se entrato irregolarmente in Italia, è titolare di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 1989, ratificata in Italia e resa esecutiva con Legge n. 176/91, nonché dei diritti ricompresi nella Legge n. 47/17.

I principali diritti che ha un minore straniero non accompagnato sono:

1. Non essere respinto alla frontiera
2. Non essere espulso dallo Stato
3. Godere di condizioni di accoglienza dignitosa
4. Ottenere l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale
5. Seguire percorsi di integrazione ed educazione
6. Ricevere informazioni sui propri diritti, affinché sia consapevole del significato e delle conseguenze di ciascuna azione e di ogni procedimento che lo riguarda, al fine di esprimere la propria volontà e le proprie necessità
7. Partecipare attivamente a tutti i procedimenti che lo coinvolgono
8. Essere ascoltato, affinché il suo punto di vista venga preso in considerazione
9. Avviare la procedura per le indagini familiari per l'eventuale ricongiungimento familiare
10. Ottenere documenti che riconoscano la regolarità della propria posizione in Italia
11. Essere sostenuto nel percorso verso l'autonomia e la maggiore età
12. Essere accompagnato da una tutrice o da un tutore, che lo rappresenti legalmente

Quali sono gli attori coinvolti nel sistema di accoglienza e di protezione dei MSNA?

TRIBUNALE PER I MINORENNI (TM):

Il Tribunale per i minorenni detiene l'elenco delle tutrici e dei tutori volontari formati e disponibili ad assumere tale incarico. È l'Autorità Giudiziaria competente a nominare la tutrice volontaria o il tutore volontario e a sovrintendere al suo operato. All'interno del Tribunale per i minorenni è istituita anche la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, alla quale vengono segnalati immediatamente l'arrivo e la presenza sul territorio italiano di un minore non accompagnato. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento dell'età, nei casi in cui sussistano dubbi fondati in merito all'età dichiarata dal sedicente minore e non sia stato possibile accertarne l'età attraverso un documento anagrafico.



UFFICIO DELLA GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA:

La Garante per l'infanzia e l'adolescenza ha la funzione di promuovere e tutelare i diritti e gli interessi delle persone di minore età, e dei giovani fino ai 21 anni di età nel caso in cui non vi siano altre istituzioni competenti. È l'istituzione responsabile della selezione e della formazione di aspiranti tutrici e tutori volontari. In Alto Adige, tenuto conto dell'importanza del ruolo della tutrice e del tutore e della particolare vulnerabilità dei minori stranieri non accompagnati, l'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza si occupa anche dell'accompagnamento di tutrici e tutori nello svolgimento delle loro funzioni ed è un punto di riferimento per loro. L'Ufficio della Garante organizza quindi non solo il corso base per diventare tutrici e tutori, ma anche il corso di aggiornamento psicologico, nonché incontri di monitoraggio ai quali possono partecipare tutti coloro che hanno presenziato al corso base, sia che siano diventati tutrici o tutori sia che non abbiano ancora preso tale decisione.

SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE (SIS):

Il Servizio di Integrazione Sociale dell'Azienda Servizi Sociali di Bolzano ha competenza provinciale per la prima accoglienza del minore straniero non accompagnato. L'assistente sociale di riferimento accompagna il minore come gestore del caso dal suo arrivo fino al suo inserimento in una struttura di seconda accoglienza. Nella prima fase si occupa insieme al minore, agli educatori e alla tutrice o al tutore, dell'elaborazione di un progetto di aiuto. Inoltre, è figura di riferimento per il minore straniero non accompagnato, la tutrice o il tutore, gli educatori, l'Autorità Giudiziaria minorile ed altri servizi coinvolti. Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato viene trasferito in una struttura di seconda accoglienza l'assistente sociale di riferimento valuta se passare il caso a un altro servizio sociale del territorio provinciale.

SERVIZIO SOCIALE:

I minori stranieri non accompagnati sono affidati dal Tribunale per i minorenni ai servizi sociali fino al compimento degli anni 18 con il compito di sostenerli nella loro crescita, favorendo la loro integrazione e socializzazione. È possibile che per un minore straniero non accompagnato venga previsto il cosiddetto prosieguo amministrativo in base alla Legge n. 47/17 da parte dell'Autorità Giudiziaria, ossia un accompagnamento che arriva al massimo fino al ventunesimo anno del ragazzo, se da lui richiesto.

COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA:

La comunità di accoglienza è la struttura che accoglie e ospita il minore qualora non vi fosse una famiglia affidataria disponibile.

MEDIATORE CULTURALE:

Il mediatore culturale non è solo un interprete, ma esercita una vera e propria funzione di orientamento culturale nei confronti delle persone provenienti da altri Paesi. Conoscendo sia la lingua sia la cultura di provenienza del minore è in grado di tradurre per lui anche considerando la sua età, il suo grado di consapevolezza e di alfabetizzazione.

**QUESTURA:**

La Questura provvede all'identificazione del minore e rilascia il permesso di soggiorno per il minore (sia il permesso di soggiorno per minore età che il permesso di soggiorno per richiesta asilo).

ENTE OSPEDALIERO/MEDICO CURANTE:

All'arrivo, al minore straniero non accompagnato viene rilasciato un codice STP (straniero temporaneamente presente) con il quale ha accesso alle prestazioni sanitarie urgenti. Una volta ottenuto il permesso di soggiorno ha diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale che gli consente di scegliere un medico di base.

Quali sono le attività più importanti che una tutrice e un tutore volontari possono essere chiamati a svolgere?*

Le attività sono molteplici. Le più importanti sono:

- ✓ Presentazione della richiesta di soggiorno per minore età nel momento in cui tale richiesta non fosse ancora avvenuta
- ✓ Presentazione della eventuale richiesta di protezione internazionale e accompagnamento a Verona alla Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato
- ✓ Dovere di informare il minore che in un procedimento giurisdizionale può essere assistito da un difensore di fiducia e di avvalersi del gratuito patrocinio
- ✓ Dovere di informare il minore della possibilità di presentare ricorso qualora venisse dichiarato maggiorenne
- ✓ Richiesta di avvio delle eventuali procedure per le indagini familiari e per il conseguente ricongiungimento familiare
- ✓ Deve essere sentito e dare il consenso per il rimpatrio assistito e volontario
- ✓ Nel caso di possibilità di ricongiungimento familiare ai sensi del Regolamento UE Dublino III la tutrice o il tutore accompagna il minore straniero non accompagnato in tutte le fasi della procedura
- ✓ Rapporti con i servizi sociali che hanno in carico il minore, le strutture di accoglienza o le famiglie affidatarie
- ✓ Attività di contatto e di rappresentanza legale nell'ambito delle procedure scolastico/formative/lavorative
- ✓ Richiesta di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, qualora non avvenuta in precedenza
- ✓ Prestazione del consenso informato nelle decisioni e interventi sanitari ed eventuale accompagnamento a visite sanitarie
- ✓ Monitoraggio delle scelte di accoglienza per il minore
- ✓ Richiesta per i minori vittime di tratta di un programma specifico
- ✓ Sostegno emotivo del minore
- ✓ Apertura del conto corrente a favore del minore straniero non accompagnato e monitoraggio sulla gestione economica in concerto con la rete
- ✓ Richiesta del rilascio della carta d'identità italiana



- ✓ Nel caso in cui fosse necessario il rilascio del passaporto, la tutrice o il tutore accompagna il minore straniero non accompagnato presso le autorità straniere preposte in Italia
- ✓ Relazione e rendicontazione patrimoniale al Tribunale per i minorenni e all'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza almeno 10 giorni prima del compimento dei 18 anni

*NB: importante! Tutrici e tutori volontari non lavorano da soli, ma sono inseriti in una rete ampia, che li supporta in ogni passo. Ci si riferisce, in questa sede, all'assistente sociale competente per il minore, al responsabile della comunità in cui il minore è accolto, alla Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Chi nomina tutrici e tutori volontari?

Tutrici e tutori volontari sono nominati dal Tribunale per i minorenni, che detiene l'elenco "Tutrici e tutori volontari" (art. 11 Legge n. 47/17). Tutrici e tutori volontari vengono selezionati e formati dalla Garante per l'infanzia e l'adolescenza, e vengono inseriti nell'elenco dopo aver dato la loro disponibilità e in seguito ai controlli, previsti dal Tribunale per i minorenni, concernenti le autodichiarazioni che hanno presentato al momento dell'iscrizione.

Il MSNA per il quale esercito la tutela ha diritto all'istruzione scolastica?

Tutti i minori stranieri presenti sul territorio hanno diritto all'istruzione, indipendentemente dal possesso di un permesso di soggiorno, e sono soggetti all'obbligo scolastico al pari dei minori cittadini italiani. L'obbligo scolastico si conclude dopo il compimento del sedicesimo anno del minore, l'obbligo formativo al raggiungimento della maggiore età. L'iscrizione scolastica del minore straniero non accompagnato può essere fatta in qualunque periodo dell'anno.

La scelta del percorso scolastico/formativo deve essere decisa dalla tutrice o dal tutore in accordo con il minore tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore straniero non accompagnato ed è indispensabile tener conto della durata temporale del progetto socio-educativo in cui quest'ultimo è inserito.

È compito di tutrici e tutori vigilare affinché questi diritti vengano rispettati, ma anche spiegare al minore l'importanza dell'apprendimento della lingua italiana/tedesca e dell'istruzione scolastica, come strumento imprescindibile per l'integrazione socio-lavorativa. Tutrici e tutori hanno il compito di prevedere un percorso di istruzione compatibile con i tempi previsti dal progetto di integrazione del minore accompagnato dai servizi sociali.

Salute, cure mediche, iscrizione al servizio sanitario nazionale (SSN)

Il minore straniero non accompagnato ha diritto all'accesso e alle cure mediche anche in attesa del rilascio del permesso di soggiorno.

Vige l'obbligo di iscrizione al SSN al pari di un qualsiasi cittadino italiano. La tutrice o il tutore deve richiedere l'iscrizione al SSN della persona di minore età per la quale è stato nominato; tale richiesta può essere effettuata presso l'azienda sanitaria locale di residenza o di effettiva dimora del minore. Spesso quando vengono nominati la tutrice o il tutore tale iscrizione è già stata prevista.



Nella prassi, la/il responsabile della struttura di accoglienza si occupa dell'ordinaria amministrazione, accompagnamento alle visite mediche e quant'altro necessario, ma ciò non toglie che la tutrice o il tutore volontario, manifestata la propria disponibilità, possano occuparsi anche delle situazioni ordinarie inerenti all'aspetto medico-sanitario del ragazzo che seguono. Anzi, è proprio durante queste attività che spesso tutrici e tutori volontari riescono a instaurare un legame con i minori e a far loro comprendere che sono punti di riferimento per loro.

La tutrice/il tutore volontario: ha diritto all'accesso alla cartella clinica della persona di minore età; sarà interpellato in casi particolari e/o di una certa gravità; è chiamato necessariamente in causa per le vaccinazioni e le visite specialistiche del minore straniero non accompagnato; gli sarà richiesto il consenso informato per gli interventi chirurgici del tutelato.

La tutrice e il tutore volontari possono avere responsabilità penale se il minore non accompagnato commette un reato?

No. L'art. 27 della Costituzione italiana stabilisce espressamente che la responsabilità penale è personale. Ciò significa che solo chi ha commesso un reato sarà punibile per esso.

Con riguardo alla minore età e alla responsabilità penale è bene dare qualche informazione in più: I minori infraquattordicenni non sono mai imputabili. Ciò significa che non possono essere considerati capaci di intendere e di volere e quindi responsabili penalmente per un reato che commettono. Il minore è infatti una persona in fieri, non ancora perfettamente formata e sviluppata psichicamente, e quindi non in grado di comprendere appieno la portata delle sue azioni. Nel caso in cui il giudice reputi il minore pericoloso, potrà essere disposta una misura di sicurezza ex art. 224 del Codice penale. Si tiene conto in questa circostanza "della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto". Le misure di sicurezza cui ci si riferisce sono il ricovero in un riformatorio giudiziario o la libertà vigilata: si tratta quindi di provvedimenti atti a fare in modo che il minore non possa trovarsi di nuovo nella situazione di commettere un reato.

Se il minore ha invece fra i 14 e i 18 anni, sarà da valutare caso per caso la presenza o meno della capacità di intendere e di volere del minore. Nel caso in cui non fosse rilevata ci si riferisce alla situazione prevista per i minori più giovani di 14 anni, se invece il giudice riscontrasse la capacità di intendere e di volere la pena sarà diminuita.

La tutrice e il tutore dovranno provvedere al risarcimento, se il minore non accompagnato provoca danni a cose o persone?

La tutrice e il tutore volontari sono responsabili civilmente per danni cagionati dal minore che accompagnano solo nel momento in cui si trovino fisicamente assieme al minore. Entra quindi in gioco la colpa in vigilando. La tutrice e il tutore possono comunque liberarsi da tale responsabilità qualora provino di non aver potuto impedire il fatto.

Se divento tutrice volontaria/tutore volontario, sarò anche affidataria/o del minore?

No. La tutrice e il tutore hanno il compito fondamentale di vigilare sull'accoglienza del minore. Nel momento in cui fossero anche affidatari del minore si verrebbe a creare un conflitto di interessi.



Se il minore è affidato, la tutrice o il tutore volontario e l'affidatario collaboreranno nel reciproco rispetto delle proprie competenze.

Qualora desideriate diventare la famiglia affidataria di un minore straniero non accompagnato, siete pregati di rivolgervi ai servizi sociali del vostro Comune.

Cosa prevede la legge n. 47/17 in tema di affidamento familiare?

L'art. 7 della Legge n. 47/17 prevede che "Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza".

L'affidamento familiare è il provvedimento di accoglienza temporanea di un minore al quale viene data la possibilità di crescere in un ambiente familiare adeguato, mentre i suoi genitori sono in difficoltà, rispettando la sua storia individuale e familiare.

Il percorso per accogliere un minore straniero non accompagnato in affido familiare è quello ordinario dell'affido (Legge 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla Legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del Codice civile"). Anche in una situazione di affido è prevista la nomina della tutrice o del tutore volontario.

Spetta ai servizi sociali la valutazione della famiglia o della singola persona per verificarne i requisiti e accompagnare la famiglia nel percorso di affido. Il minore, anche se accolto in una famiglia affidataria, rimane in carico al servizio sociale che lo sostiene nella crescita e gli garantisce un progetto di accoglienza fino ai 18 anni.

Sono previste forme di rimborso o retribuzione per l'attività di tutrice/tutore?

Si tratta di un'attività non retribuita. Tuttavia, esiste il diritto al rimborso delle spese sostenute per attività straordinarie (ad esempio, l'accompagnamento al consolato per la richiesta di un passaporto). Inoltre, è possibile richiedere un'adeguata compensazione se le attività svolte nell'ambito della tutela sono di particolare gravità a causa di circostanze eccezionali e sono state particolarmente complesse e impegnative in termini di tempo, energia e impegno personale (ad esempio, nel caso di problemi psicologici e di salute del minore particolarmente delicati). Per i datori di lavoro privati, è possibile richiedere il rimborso della metà della retribuzione oraria del/della dipendente in caso di congedo retribuito del rispettivo dipendente per svolgere le attività di tutore/tutrice. Per ulteriori informazioni, contattare l'Ufficio del Commissariato del Governo (protocollo.comgovbz@pec.interno.it).

Quando cessa la tutela volontaria?

La tutela volontaria cessa con il raggiungimento della maggiore età del minore straniero non accompagnato. Tuttavia, in ragione del fatto che attraverso questo istituto si vuole instaurare e diffondere un sistema incentrato sulla cura della persona, si auspica che anche dopo il compimento dei 18 anni proseguano i rapporti di affettività tra l'ex tutrice o l'ex tutore e il ragazzo. A tale proposito, si richiama l'esempio della figura del mentore.



Cos'è il prosieguo amministrativo?

E' l'istituto disciplinato dall'art. 13 comma 2 della Legge n. 47/17, rubricato "Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo", secondo il quale "Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il Tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età".

Chi può presentare la richiesta di prosieguo amministrativo?

L'istanza di prosieguo amministrativo può essere richiesta dai servizi sociali, dalla tutrice o dal tutore volontario e dallo stesso Tribunale per i minorenni di propria iniziativa.

A chi va presentata la richiesta di prosieguo amministrativo?

La richiesta va presentata al Tribunale per i minorenni che fisserà un'udienza nella quale saranno ascoltati tutti i soggetti coinvolti (servizio sociale, tutrice o tutore volontario, minorenni), i quali potranno esprimere una valutazione sull'opportunità, nel superiore interesse del minore, di accoglimento del rilascio del prosieguo amministrativo per il buon esito di un percorso di inserimento sociale teso all'autonomia del minore straniero non accompagnato, non ancora concluso e che necessita di un ulteriore tempo prolungato.

Il Tribunale per i minorenni decide con un decreto motivato, affidando il minore straniero non accompagnato ai servizi sociali per la durata temporale che riterrà di stabilire caso per caso, ma mai oltre il compimento del ventunesimo anno di età.

NB: fondamentale è che tutrici e tutori volontari non illudano il minore sulla possibilità o meno di ottenere un prosieguo amministrativo, poiché la scelta spetta sempre al Tribunale per i minorenni. Il minore ha però la facoltà di ricorrere avverso tale decisione del Tribunale usufruendo del servizio del patrocinio gratuito.

Quando deve essere presentata la richiesta di prosieguo amministrativo?

La richiesta deve essere presentata entro il compimento del diciottesimo anno di età del minore. Di norma, la tutrice e il tutore manifestano la loro opinione sulla necessità di un prolungamento di affidamento ai servizi sociali all'interno della relazione di fine tutela, che deve inviare al Tribunale per i minorenni - e all'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza per conoscenza - almeno 10 giorni prima del compimento dei 18 anni.

FAQ AI TUTORI VOLONTARI DA PARTE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI:

- Chi è la tutrice/il tutore?
- Cosa fa?
- Io vivo a casa della tutrice o del tutore?
- Posso avere il numero di telefono della tutrice/del tutore? Quando li posso chiamare?



- Posso chiamarla/o quando ho bisogno di parlare con qualcuno?
- Quando posso fare una passeggiata con lei/lui?
- La tutrice/il tutore mi può fare dei regali?
- Se la tutrice/il tutore non mi piace cosa posso fare? Posso cambiarla/o?
- Che decisioni può prendere la tutrice/il tutore?
- Posso dormire a casa della tutrice/del tutore? Posso andare a casa sua? Posso andare in vacanza con lei/lui?
- Cosa devo raccontare alla tutrice/al tutore?
- Dove è necessario che mi accompagni la tutrice/il tutore?
- Mi aiuta a cercare lavoro?
- Mi accompagna in ospedale quando sto male?
- Può cercare per me una squadra di calcio e iscrivermi?
- Mi aiuta a recuperare i documenti?
- Mi spiega che cos'è e come avviene la procedura per la richiesta di protezione internazionale?
- Mi aiuta nella richiesta della protezione internazionale?
- Mi può aiutare a reperire un cellulare per contattare la famiglia dato che sono appena arrivato in Italia?
- Posso parlarle/parlargli dei miei progetti futuri, mi può aiutare a realizzarli?